

ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA APPROVAZIONE DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) COMUNALE VIGENTE – ATTO DI INDIRIZZO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI V.A.S. OVVERO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS ED INDIVIDUAZIONE DELLA AUTORITÀ PROPONENTE, PROCEDENTE E COMPETENTE.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **CINQUE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del comune".

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Dott. Francesco Rodolico**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n.3, assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1	<i>Casorati Aldo</i>	Sindaco	x	
2	<i>Campanini Luca</i>	Assessore	x	
3	<i>Madonini Pierfranco</i>	Assessore	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA APPROVAZIONE DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) COMUNALE VIGENTE – ATTO DI INDIRIZZO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI V.A.S. OVVERO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS ED INDIVIDUAZIONE DELLA AUTORITÀ PROPONENTE, PROCEDENTE E COMPETENTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'ente è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale vigente, definitivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N.46 in data 21.12.2009, esecutiva ai sensi di legge e pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni e Concorsi N.29 in data 21.07.2010;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 01/03/2021, ai sensi dell'Articolo 5, comma 5[^] della L.R.31/2014, così come modificata dalla L.R. 16/2017 e L.R. 17/2018, è stata prorogata la validità del Documento di Piano del P.G.T. di dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui all'Articolo 5, comma 2[^] della medesima legge, fermo restando la possibilità di approvare varianti generali o parziali al documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'Art. 2, comma 1[^] e riferito alle previsioni del P.G.T. vigente alla data di entrata in vigore della presente legge così come previsto al comma 4[^] del medesimo articolo;
- la Legge per il Governo del Territorio, (*Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12*), è stata ripetutamente variata ed integrata, determinando nuove disposizioni urbanistiche nella gestione del territorio;
- la Regione Lombardia con D.C.R. n.411 del 19/12/2018 ha approvato definitivamente la "Variante di integrazione al P.T.R." che ne ha acquisito efficacia il 13 marzo 2019 con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e Concorsi, (*vedi altresì comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019*);
- l'integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) costituisce il primo adempimento per l'attuazione della L.R. n.31 del 28/11/2014 "disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"; la Regione con tale atto (P.T.R.) ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire le politiche in materia di consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale;
- pertanto i P.G.T. e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. stesso, al fine della riduzione del consumo di suolo;
- la revisione della L.R. 12/2005, connessa con la revisione della L.R. 31/2014, determina il futuro della pianificazione territoriale e rappresenta la nuova cultura che avanza nelle rielaborazioni degli strumenti urbanistici e, nella fattispecie predominante, nella determinazione dei Documenti di Piano e che di conseguenza il tutto è posto al fine di contenere il consumo di suolo e di assegnare ad un territorio la "*rigenerazione urbana*", l'uso del tessuto urbanizzato, nonché una pianificazione sovralocale tesa alla "*rigenerazione territoriale*";
- a tale proposito, Regione Lombardia, con la recente L.R. 26/11/2019, n.18 ha dettato: "*misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, oltre alle modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali*", in primis la L.R. 31/2014 "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*";

- per tali citate disposizioni, ne deriva quindi la finalità, nei tre livelli Regione / Provincia / Comune, di riorganizzare il “governo del territorio” nei suoi molteplici aspetti e funzioni: *geologico, sismico, idrogeologico, ambientale, infrastrutturale, dell’uso del suolo, socio-economico, culturale, dello sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana e territoriale, parchi e zone di tutela, recupero aree degradate e recupero dell’edificato, rigenerazione delle opere incongrue nel territorio agricolo, valorizzazione degli ambiti agricoli e delle aree destinate all’agricoltura*;
- è pertanto auspicabile, al fine di ottenere uno strumento di P.G.T. efficace ed adeguato, che il Comune provveda alla revisione del proprio strumento urbanistico vigente (P.G.T.) altresì mediante la redazione della “carta del consumo di suolo”, così come deve provvedere all’individuazione della modalità comunale per la definizione della “soglia di riduzione del consumo di suolo” ed ancorché provvedere alla individuazione di ambiti e delle metodologie finalizzate alla “rigenerazione urbana” dettandone normative e dimensionamenti anche in attuazione dei criteri regionali e provinciali coordinati;
- per la sovrapposizione delle disposizioni di legge, nonché per la normativa di adeguamento del P.T.R., l’Amministrazione Comunale, ravvisandone la pubblica utilità ancorché tesa ad ottenere una migliore possibilità di interventi pubblici e privati, con la presente deliberazione, intende esprimere atto di indirizzo finalizzato all’avvio del procedimento per la redazione di una variante generale dello strumento urbanistico comunale in ragione delle diversificate norme oggi vigenti, demandando al Responsabile dell’Area Tecnica l’incarico a provvedere, con proprie determinazioni, nelle specifiche procedure e nei riferimenti normativi tutti riferiti alla “pianificazione comunale” del “governo del territorio”;
- durante la fase gestionale del P.G.T. stesso sono state presentate, da parte di cittadini privati, alcune istanze finalizzate ad ottenere una migliore possibilità di interventi edilizi privati e/o pubblici, mediante altresì migliorative specificazioni delle Norme Tecniche;
- in riferimento alle istanze già depositate, le stesse sono state prese in esame e comunque, se compatibili con la nuova disciplina, saranno riprese e riesaminate;
- la popolazione attualmente residente è *inferiore* a 2000 abitanti e pertanto, nella elaborazione degli atti di Variante al P.G.T., si procederà in applicazione delle disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’Art.10bis della citata L.R. 12/2005;
- a seguito delle sopravvenute esigenze di pianificazione nella gestione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e del Documento di Piano, necessita oggi operare mediante una rilettura di questi atti componenti il vigente P.G.T. stesso, oltre che confermare la necessità di una migliore riproposizione di alcune parti ed articoli delle Norme Tecniche;
- quindi si deve operare mediante specifica variante generale, ai sensi dell’Articolo 13 della L.R. 11.03.2005 n.12, ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) resa ai sensi dell’Art.4 della citata L.R. n.12/2005, ovvero verifica di esclusione dalla V.A.S.;

ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dare “avvio al procedimento” di Variante generale al P.G.T. vigente proponendo alcuni adeguamenti, riferiti al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi ed al Documento di Piano, inerenti la distribuzione di ambiti di proprietà comunale e/o privata, finalizzati ad ottenere una migliore possibilità di intervento edilizia pubblica e/o privata, in conformità ai principi che regolano il consumo di suolo, inserendo adeguati aggiornamenti nelle tavole del P.G.T. ed ancorché con particolare riferimento alla revisione delle Norme Tecniche attuative e del successivo Regolamento Edilizio Comunale;

CONSIDERATO CHE, nella fattispecie, la variante in oggetto riguarderà prevalentemente i seguenti aspetti urbanistici:

- *revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro socio-economico di sviluppo (in particolare per la rigenerazione urbana e/o territoriale) e con i contenuti della normativa e della pianificazione regionale;*
- *analisi e revisione dell'attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano, ed in ragione del contenimento del consumo di suolo, mediante la riduzione percentuale dimensionata attraverso la "carta del consumo di suolo" ed il "bilancio ecologico del suolo – BES";*
- *adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione interpretativa delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, nonché eventuali correzioni per meri errori materiali;*
- *individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 12/2005, degli atti di cui è articolato il P.G.T.;*
- *ridefinizione e redistribuzione degli ambiti di trasformazione e delle aree a destinazione pubblica nel P.d.S. senza determinarne consumo di suolo;*
- *proposizione dei criteri di perequazione e di compensazione al livello comunale, anche con l'introduzione di eventuali incentivazioni ed ancorché analizzando ipotesi per gli effetti sotesi dall'art. 11 della L.R. n° 12/2005;*
- *revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di percorsi, ancorché di intermodalità, prevalentemente complanari;*
- *revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da ricercare attraverso il successivo Piano Urbano Mobilità Sostenibile/Traffico;*
- *opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo "studio-geologico-sismico-rischio idraulico" in ragione delle nuove normative; (art. 57 della L.R. n° 12/2005)*
- *opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti "invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano" in ragione delle nuove normative; (art. 58 bis della L.R. n° 12/2005)*
- *maggiore coerenza identificativa del simbolo di tutela delle "zone archeologiche";*

RICHIAMATE le definizioni e le modalità previste dagli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007 con atto n. VIII/0351 e successiva D.G.R. 27/12/2007 n. 8/6420, oltre la D.G.R. 18/04/2008 n. 8/7110, la D.G.R. 01/10/2008 n. 8/8138 e la D.G.R. 30.12.2009 n. 10971, nonché adottare la metodologia, le procedure, le definizioni e la modulistica rispettivamente di cui al D.d.s. 14/12/2010 n. 13071, alla D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761 ed alla D.G.R. 25/07/2012 n. IX/3836;

VERIFICATO altresì che l'art. 4 della citata L.R. n. 12/2005, come successivamente modificato ed integrato (L.R. n. 3/2011, L.R. n. 12/2006, L.R. n. 4/2012, L.R. n. 31/2014), pone nuove procedure in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ovvero di verifica di assoggettabilità;

ATTESO che il comma 2 dell'art. 4 della citata L.R. n. 12/2005 dispone che la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria del P.G.T. ed anteriormente alla sua adozione;

ATTESO altresì che lo stesso art. 4 della citata L.R. n. 12/2005 dispone, ai commi 3, 3bis, 3ter, 3quater e 3quinqies la procedura e gli atti da formulare, ancorché l'individuazione della Autorità Proponente, della Autorità Procedente e della Autorità Competente;

CONSIDERATO quindi che:

- a) la V.A.S. costituisce per i Piani e Programmi parte integrante del procedimento di adozione e approvazione e che i provvedimenti di approvazione adottati senza V.A.S., ove prescritta, sono nulli;

- b) ai sensi della citata normativa, la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria del Piano anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione;
- c) ai sensi della citata norma regionale, l'Ente competente ad approvare il Piano ne valuta la sostenibilità ambientale secondo indicazioni di cui agli "Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007;
- d) ai sensi del punto 1.1 dei predetti indirizzi generali, gli Enti locali sono chiamati a provvedere, ove prevista, alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei Piani e dei Programmi, in assonanza con gli stessi indirizzi generali;
- e) gli "Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007 definiscono al punto 2.0 (definizioni) il significato da attribuire ai termini contenuti negli stessi indirizzi generali e dettano al punto 5.0 (valutazione ambientale-fasi metodologiche procedurali) le modalità per la valutazione ambientale di piani e programmi;
- f) nel caso di specie sussistono nel territorio comunale siti ed ambiti SIC e ZPS e pertanto necessita altresì provvedere alla elaborazione della Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTA la necessità che:

- l'integrazione della dimensione ambientale nel Piano sia effettuata a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del Piano;
- i procedimenti siano condotti dall'Autorità Procedente che si avvale dell'Autorità Competente per la V.A.S., designata dalla Pubblica Amministrazione con apposito atto reso pubblico ed ancorché siano condotti i procedimenti di verifica alla Valutazione di Incidenza rispettivamente a carico dell'Ente gestore dei siti Natura 2000 e della Provincia;
- l'Autorità Procedente istituisca la Conferenza di Valutazione e, d'intesa con l'Autorità Competente per la V.A.S., individui i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli Enti, territorialmente limitrofi e comunque interessati a vario titolo a potenziali effetti derivanti dalle scelte di Piano;

CONSIDERATO CHE è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire, in relazione alle norme e procedure citate, le varie Autorità e stabilire le modalità di predisposizione del "rapporto ambientale" e delle azioni partecipative delle altre Autorità e del pubblico;

ATTESO che l'organo competente ad adottare il presente atto è la Giunta Comunale in quanto tale procedimento costituisce solo una fase iniziale del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico P.G.T., ancorché affidato alla competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO di disporre l'Avvio della procedura di Valutazione Ambientale strategica (VAS) ovvero della "verifica di assoggettabilità" alla V.A.S. e di effettuare le connesse individuazioni di competenza;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005 prevede che i Comuni pubblichino "avviso" di "avvio del procedimento" stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte;

RITENUTO di disporre l'avvio del procedimento, provvedendo alle previste pubblicazioni, nonché procedere alla individuazione delle Autorità competenti in materia di VAS (art. 4 della L.R. n° 12/2005);

VISTO lo schema, qui allegato, di AVVISO di "avvio del procedimento" per la redazione degli atti di variante generale del P.G.T.;

RITENUTO altresì opportuno esprimere il proprio atto di indirizzo per il procedimento in oggetto, a valere sia per gli Uffici e sia successivamente per l'estensore degli atti stessi di P.G.T.;

VISTA la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12;

VISTA la Legge Regionale 28.11.2014 n. 31;

VISTA la Legge Regionale 26.11.2019 n.18;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 - Norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa;

DATO ATTO altresì che la presente deliberazione non comporta impegni economici nel bilancio comunale;

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate e parti integranti sostanziali,

1) DI DISPORRE l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione ed approvazione della “variante generale” al Piano di Governo del Territorio vigente (P.G.T.);

2) DI DARE ATTO che verrà eseguita la procedura prevista dall’art. 13 comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005 e sarà pubblicato l’apposito AVVISO relativo all’avvio del procedimento, su almeno un quotidiano od un periodico a diffusione locale, oltre che sul BURL Serie Avvisi e Concorsi, nonché nei luoghi di maggior presenza dei cittadini;

3) DI DARE ATTO inoltre che tutti i soggetti interessati, al fine di partecipare alla determinazione delle scelte urbanistiche, possono presentare suggerimenti e proposte entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 2; successivamente l’Amministrazione Comunale procederà all’esame dei contributi di collaborazione e di elaborazione pervenuti;

4) DI APPROVARE l’allegato schema di AVVISO di “avvio del procedimento”;

5) DI DISPORRE l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ovvero di “verifica di assoggettabilità” alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), in conformità alla Direttiva 2001/42/CE, alla L.R. n. 12/2005 ed agli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. VIII/351, ancorché in applicazione delle procedure determinate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010, in premessa richiamate;

6) DI EFFETTUARE l'individuazione dei seguenti Soggetti, in riferimento alla procedura di V.A.S.:

a) "Autorità Proponente per la V.A.S.": l'Amministrazione Comunale;

b) "Autorità Procedente per la V.A.S.": nella persona dell'Arch. Guffi Alessandro, Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

c) "Autorità Competente per la V.A.S.": nella persona dell'Arch. Luigi Meanti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ripalta Cremasca in Provincia di Cremona;

7) DI AFFIDARE all'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente (vedi di R.L. D.d.s. 14/12/2010 n. 13071) l'individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, delle modalità di convocazione della "conferenza di verifica", dei singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale, delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicazione delle informazioni;

8) DI INDIVIDUARE il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, Arch. Guffi Alessandro, quale Responsabile del procedimento per l'espletamento della pubblicazione, nonché degli atti pertinenti e conseguenti al procedimento stesso, nella competenza degli adempimenti di legge;

9) DI DARE ATTO che si provvederà a dare pubblicità all'avviata procedura, in conformità alla vigente normativa in materia, attraverso l'avviso, come da modello "fac-simile E" di cui alla D.g.r. 30.12.2009 n. 8/10971;

10) DI DISPORRE, quale atto di indirizzo, a valere sia per gli Uffici e sia successivamente per l'estensore degli atti urbanistici, la proposta urbanistico-attuativa seguendone prevalentemente i contenuti così come di seguito riassunti:

- *revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro socio-economico di sviluppo (in particolare per la rigenerazione urbana e/o territoriale) e con i contenuti della normativa e della pianificazione regionale;*
- *analisi e revisione dell'attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano, ed in ragione del contenimento del consumo di suolo, mediante la riduzione percentuale dimensionata attraverso la "carta del consumo di suolo" ed il "bilancio ecologico del suolo – BES";*
- *adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione interpretativa delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, nonché eventuali correzioni per meri errori materiali;*
- *individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 12/2005, degli atti di cui è articolato il P.G.T.;*
- *ridefinizione e redistribuzione degli ambiti di trasformazione e delle aree a destinazione pubblica nel P.d.S. senza determinarne consumo di suolo;*
- *proposizione dei criteri di perequazione e di compensazione al livello comunale, anche con l'introduzione di eventuali incentivazioni ed ancorché analizzando ipotesi per gli effetti sottesi dall'art. 11 della L.R. n° 12/2005;*
- *revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di percorsi, ancorché di intermodalità, prevalentemente complanari;*
- *revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da ricercare attraverso il successivo Piano Urbano Mobilità Sostenibile/Traffico;*
- *opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo "studio-geologico-sismico-idraulico" in ragione delle nuove normative; (art. 57 della L.R. n° 12/2005)*
- *opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti "invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano" in ragione delle nuove normative; (art. 58 bis della L.R. n° 12/2005)*
- *maggiore coerenza identificativa del simbolo di tutela delle "zone archeologiche";*

11) DI RICHIEDERE, a valere sia per gli Uffici e sia successivamente per l'estensore della variante stessa, una puntuale collaborazione nel senso che le proposte urbanistico-attuative qui introdotte siano definite congiuntamente con l'Amministrazione Comunale;

12) DI TRASMETTERE agli interessati copia della presente deliberazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza da esperire.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

13) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, *D. Leg.vo 82/2005*).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Aldo Casorati

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico

(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Casaleto Ceredano, li 05.09.2023

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(Sottoscrizione digitale)
